COMUNI DI MALEO, CAVACURTA, FOMBIO, CORNOVECCHIO E CAMAIRAGO

PROVINCIA DI LODI

UFFICIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

Sede a Maleo (Lo) Piazza XXV Aprile n° 1 C.A.P. 26847 Tel.: 0377/58001-58475 Mail: polizialocale@comune.maleo.lo.it

ORDINANZA Nº 04/2015

ORDINANZA PER LA MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI FOMBIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Premesso che la sosta e la circolazione dei veicoli in alcune strade del centro abitato di Fombio è causa di notevoli inconvenienti in occasione dello svolgimento di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale;
- Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e alle caratteristiche della strada al fine di evitare ogni pericolo per l'incolumità degli utenti della strada nonché per permettere il regolare svolgimento dei lavori precisati al punto precedente;
- Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n° 285;
- Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
- Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA

a partire dal giorno 16/04/2015, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, sono istituiti i divieti di cui sotto per permettere il regolare svolgimento in sicurezza dei lavori in premessa citati:

- a) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo tutte le altre strade comunali per cui ricorre la necessità di rifare la segnaletica orizzontale;
- b) divieto di transito per tutti i veicoli lungo le strade interessate dai lavori nei momenti in cui i lavori svolti potrebbero creare pericolo per la circolazione stradale, per gli operai della Ditta che svolge i lavori o difficoltà nello svolgimento dei lavori (es. probabile transito dei veicoli sull'area appena verniciata, ecc.).

Dal divieto di cui al punto b) sono esclusi i seguenti veicoli:

- > dei residenti;
- > delle forze dell'Ordine;
- dei mezzi di soccorso;
- dell'Amministrazione Comunale o comunque delle Ditte che svolgono un servizio per il Comune;
- > specificatamente autorizzati con provvedimento scritto rilasciato dall'Ufficio Polizia Locale Intercomunale.

I divieti avranno validità fino a tutto il periodo di svolgimento dei lavori anche in altri periodi dell'anno in corso. Del contenuto della presente Ordinanza è data notizia al pubblico mediante apposizione dei prescritti segnali stradali. I cartelli di divieto di transito (con posizionamento anche di impedimenti fisici es. transenne, birilli, ecc.) dovranno essere posizionati a cura della Ditta che esegue i lavori nel momento di necessità ma solo qualora ricorrano i casi di cui precedente punto b).

Copia della presente Ordinanza viene inviata alla Ditta L.S. di Lottaroli Gioiele & C. con sede a San Rocco al Porto (Lo) e per conoscenza alla Stazione Carabinieri di Codogno.

Ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sede a Milano.

Dalla Residenza Municipale lì 14/04/2015

IL FUNZIONARIO RESPÓNSABILE (Comm. Agg. Castaldi Roberto)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza nº 04/2015 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fombio in data e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi